

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGIONE SARDEGNA TRA L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SICUREZZA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti normative

1. Il presente Protocollo di intesa – di seguito abbreviato in "Protocollo" – è stipulato ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 5 ottobre 2023 – di seguito abbreviato in "Accordo Quadro" – ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164 e successive modificazioni – di seguito abbreviato in "Contratto Collettivo".

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1. Il Protocollo prende in esame le seguenti materie:
- "Individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro" (Art. 24, comma 5, lettera c), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
- "Criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio" (Art. 24, comma 5, lettera f), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
- "Criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo" (Art. 24, comma 5, lettera g), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
- "Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità" (Art. 24, comma 5, lettera h), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
- "Criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio" (Art. 24, comma 5, lettera l), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- "In relazione all'orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata. È parimenti demandata alla contrattazione decentrata la possibilità di ricorrere alla turnazione a giorni alterni." (Art. 9, comma 5, A.N.Q. 2019-2021);
- "Fermo restando quanto previsto dal comma 5, art. 9, dell'A.Q.N., in relazione alle esigenze organizzative degli istituti e servizi, l'orario di inizio dei turni di lavoro, ivi compresi quelli fissi, è definito dalla contrattazione decentrata" (Art. 9, comma 6, A.N.Q. 2019-2021);
- "Gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'art. 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito" (Art. 24, comma 6, lettera a), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
- "Criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità" (Art. 24, comma 6, lettera b), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
- "Criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci" (Art. 24, comma 6, lettera c), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
- "Criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale" (Art. 24, comma 6, lettera d), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
- "Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125" (Art. 24, comma 6, lettera e), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164).
- 2. Le materie di cui al precedente comma sono prese in esame nei limiti di quanto definito dalla normativa vigente e, in particolare, dalle fonti di cui all'art. 1 al fine di elaborare criteri, modalità e procedure di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della regione Sardegna e, pur nel rispetto delle prerogative dirigenziali e sindacali delle singole sedi di contrattazione locale, conferire uniformità di indirizzo applicativo.



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TITOLO II - ORARIO DI LAVORO

Art. 3 - Turni di servizio

- 1. L'articolazione dell'orario in turni sulle ventiquattro ore implica che l'orario di lavoro settimanale è articolato su sei giorni lavorativi.
- 2. È demandata alla contrattazione decentrata in sede periferica l'individuazione degli orari di inizio dei turni, ferma restando l'articolazione su quattro quadranti, salvi i casi di cui al comma successivo.
- 3. La possibilità di deroga all'articolazione su quattro quadranti orari in caso di articolazione dell'orario in turni sulle ventiquattro ore è demandata alla contrattazione in sede decentrata periferica. In ogni caso tale possibilità è prevista esclusivamente per eccezionali, temporanee e dimostrate esigenze di servizio quali ad esempio le carenze di personale, i livelli di sicurezza degli Istituti, il numero dei detenuti, le aliquote di personale legittimamente assente dal servizio per periodi determinati.
- 4. Il servizio di piantonamento nei reparti ospedalieri e il servizio di vigilanza ed osservazione nelle articolazioni di tutela della salute mentale (A.T.S.M.) dovrà essere inderogabilmente articolato in quattro turni giornalieri.
- 5. In sede di contrattazione decentrata periferica sono individuati i posti di servizio ove è possibile applicare tipologie di orario di lavoro su cinque giorni o flessibile. È parimenti demandata alla contrattazione decentrata la possibilità di ricorrere alla turnazione a giorni alterni. Nella medesima sede sono individuate le fasce di flessibilità, ove applicabili, ed i criteri per la valutazione di eventuali istanze di richiesta di orari particolari da parte del personale in ragione di eccezionali e documentate esigenze di carattere privato.

Art. 4 - Lavoro straordinario

Non possono essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all'art. 11, comma 5, dell'Accordo Quadro e sulla base dei criteri di cui al comma 3, dell'art.
3, del presente Protocollo.



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- 2. Il Provveditore, una volta definito a livello dipartimentale il *budget* assegnato, ripartisce i fondi a favore degli Istituti e Servizi dipendenti, sulla base dei criteri di cui al successivo comma.
- 3. La definizione dei criteri per la ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà oggetto di confronto annuale con le organizzazioni sindacali e terrà conto di quanto precedentemente stabilito in merito a livello dipartimentale.
- 4. Il Provveditore ha facoltà in sede di assegnazione dei fondi e secondo la congiuntura del momento di trattenere una quota dei fondi relativa alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Tale quota è destinata all'utilizzo in caso di imprevedibili esigenze di sicurezza insorte nel corso dell'anno nell'ambito del distretto. Ove tali esigenze non avessero a verificarsi, il Provveditorato provvederà a ripartire il fondo residuo previa comunicazione alle OO.SS..
- 5. Ai sensi del comma 6, dell'art. 11, dell'A.N.Q. possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario in caso di particolari ed inderogabili esigenze di servizio, da ricondurre in via preminente:
- alla sicurezza, con particolare riferimento allo svolgimento di perquisizioni ordinarie e straordinarie:
- ad allertamenti segnalati dall'Amministrazione Centrale e/o dal Provveditorato;
- a situazioni di maggior rischio per la sicurezza derivanti da opere di ristrutturazione o di adeguamento in atto;
- eccezionali adempimenti richiesti in seguito a rilievi di ordine amministrativo e/o contabile e solo in caso di effettiva carenza di personale amministrativo, previa autorizzazione da parte del Provveditore e comunque con limite di 30 ore procapite mensili fino ad un massimo di 200 ore annue per dipendente, finalizzate a soddisfare le eventuali esigenze dell'intera area.
- 6. In ordine all'accesso al sistema GUSweb resta fermo quanto previsto nell'A.N.Q. all'art. 7.
- 7. Al dipendente deve essere garantita la corresponsione delle prestazioni di lavoro straordinario. È facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, ovvero di recupero ore, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Art. 5 – Turni di riposo compensativo

- 1. Il giorno di riposo compensativo, ovvero di recupero ore, deve essere autorizzato nella data indicata dal richiedente. Qualora ostino delle esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, la Direzione concorderà con l'interessato la fruizione in altra data.
- 2. Tenuto conto delle esigenze di servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro due mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

Art. 6 - Turni di reperibilità

- Annualmente il Provveditore, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, assegna a ciascun Istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità, nei limiti di quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 1 del presente Protocollo, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 2, dell'Accordo Quadro.
- Il Provveditore, nell'assegnazione dei turni mensili di reperibilità ai sensi dell'art. 13, comma 3, dell'Accordo Quadro, tiene conto dei livelli di sicurezza degli Istituti, del numero e tipologia dei detenuti e delle esigenze di funzionalità istituzionale.



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE

Art. 7 – Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.

- 1. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti ed internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia Penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti.
- 2. Nell'impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 395/90 e dall'art. 34 del D.P.R. 82/99.
- 3. Al fine di perseguire l'obiettivo dell'uniformità nelle strutture penitenziarie della Regione vengono definiti criteri generali per gli interpelli interni che di seguito si elencano.
 - 3.1. Salvo quanto previsto al punto successivo, è demandata alla contrattazione in sede locale l'individuazione dei posti di servizio che richiedono particolari attitudini e capacità professionali ed il relativo periodo massimo di permanenza che dovrà essere fissato in un minimo di due ed un massimo di cinque anni. Superato l'anzidetto periodo le unità dovranno essere sottoposte a rotazione. Le unità che hanno conseguito una specializzazione sono soggette alla rotazione periodica solo con altre unità specializzate, con periodi di rotazione minimi di anni 4 e massimi di anni 7.
 - 3.2. Saranno comunque sempre ricompresi nella categoria di cui al punto precedente i seguenti posti di servizio, laddove istituiti in relazione alla dimensione e/o caratteristiche dell'Istituto:
 - 3.2.1. Addetti segreteria generale e tecnica;
 - 3.2.2. Addetti conti correnti;
 - 3.2.3. Addetti sopravvitto;
 - 3.2.4. Addetti ufficio paghe;



Ministero della Giustiria

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- 3.2.5. Addetti mercedi detenuti;
- 3.2.6. Addetti matricola;
- 3.2.7. Esperto informatico;
- 3.2.8. Addetti ufficio comando;
- 3.2.9. Addetti ufficio servizi;
- 3.2.10. Addetto armeria;
- 3.2.11. Addetti rilascio colloqui.
- 3.2.12. Addetti casellario detenuti;
- 3.2.13. Addetto cucina detenuti;
- 3.2.14. Addetti manutenzione ordinaria fabbricato (M.O.F.);
- 3.2.15. Addetto dispensa agricola;
- 3.2.16. Addetto caseificio;
- 3.2.17. Addetto vigilanza lavoranti agricoli.
- 3.3. Per ciò che attiene l'Ufficio Comando e l'Ufficio Segreteria viene individuata una aliquota di personale da potervi essere assegnata dalla A.D. "intuitu personae" pari ad una unità per ciascun posto.
- 3.4. Le Direzioni degli Istituti procedono nel mese di ottobre di ciascun anno all'indizione dell'interpello per tutti i relativi posti di servizio e alla redazione di graduatorie differenziate per ciascuno di essi; le graduatorie così formate hanno validità annuale. Le procedure di interpello devono terminare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
- 3.5. Il personale potrà partecipare, in presenza dei requisiti richiesti, all'interpello annuale per un massimo di n. 3 posti di servizio, indicando l'ordine di preferenza; la mancata accettazione del posto di servizio comporta la decadenza dalla relativa graduatoria. L'accettazione, viceversa, comporta la decadenza dalle altre eventuali graduatorie.

Qualora nel corso dell'anno si dovessero verificare ulteriori scoperture nello stesso posto di servizio, le Direzioni degli Istituti potranno attingere alla graduatoria annuale; in caso di esaurimento della graduatoria annuale, le Direzioni individueranno il personale da assegnare provvisoriamente d'ufficio ai posti di servizio scoperti, sino all'espletamento delle successive procedure di interpello annuale.





DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- 3.6. L'interpello sarà indetto per ruolo di appartenenza e consisterà in una procedura di valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli e, limitatamente ai posti di servizio Ufficio Comando, Segreteria e Matricola, in un colloquio attitudinale. Svolto con le modalità di cui al successivo punto 3.12; la possibilità di introdurre il colloquio attitudinale per ulteriori posti di servizio è demandata alla contrattazione decentrata;
- 3.7. Per partecipare all'interpello l'aspirante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 3.7.1. assenza di procedimenti penali definiti in primo grado con sentenza di condanna definitiva;
 - 3.7.2. assenza di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione nel periodo di tempo individuato al comma 3.1 precedente all'interpello;
 - 3.7.3. i requisiti di cui al punto precedente, saranno autocertificati contestualmente alla presentazione dell'istanza di partecipazione.
- 3.8. Nell'istanza di partecipazione gli aspiranti, a pena di inammissibilità, dovranno indicare l'indirizzo email presso cui ricevere le comunicazioni inerenti la procedura di interpello.
- 3.9. Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli:
 - 3.9.1. per ogni anno di servizio nel Corpo (le frazioni superiori ai sei mesi saranno considerate equivalenti ad un anno) punti 0,25;

3.9.2. licenza media inferiore punti 1,00

3.9.3. diploma di maturità punti 4,00;

3.9.4. diploma di laurea triennale punti 5,00;

3.9.5. diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento punti 7.00;

si specifica che i punteggi relativi ai tre punti precedenti non sono cumulabili; altresì, qualora il titolo di studio sia attinente al posto di servizio per il quale si concorre, sarà conteggiata una maggiorazione pari a punti 1.00;

punti 5,00;

		f.
3.9.6.	per ogni ulteriore laurea	punti 3,00:
3.9.7.	per ogni Master post laurea di 2º livello	punti 1,00;
3.9.8.	per ogni Master post laurea di 1° livello	punti 0,50;
3.9.9.	possesso della qualifica di matricolista (per il relativo interpello)	punti 5,00;
3.9.10.	possesso della qualifica di informatico (per il relativo interpello)	punti 5,00;

3.9.11. possesso della qualifica di armaiolo (per il relativo interpello)



Ministero della Giustiria

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

3.9.12. rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore alla data dell'interpello:

3.9.12.1.	giudizio ottimo – punti 32	punti 3,50;
3.9.12.2.	giudizio ottimo – punti 31	punti 3,40;
3.9.12.3.	giudizio ottimo – punti 30	punti 3,30;
3.9.12.4.	giudizio ottimo – punti 29	punti 3,20;
3.9.12.5.	giudizio ottimo – punti 28	punti 3,10;
3.9.12.6.	giudizio ottimo – punti 27	punti 3,00;
3.9.12.7.	giudizio distinto – punti 26	punti 2,90;
3.9.12.8.	giudizio distinto – punti 25	punti 2,80;
3.9.12.9.	giudizio distinto – punti 24	punti 2,70;
3.9.12.10.	giudizio buono – punti 23	punti 2,60;
3.9.12.11.	giudizio buono – punti 22	punti 2,50;
3.9.12.12.	giudizio buono – punti 21	punti 2,40;
3.9.12.13.	giudizio buono – punti 20	punti 2,30;

- 3.9.13. conoscenze delle procedure e dei sistemi informatici: viene attribuito 0,20 per ogni attestato regolarmente certificato fino ad un massimo di punti 2,00 (saranno oggetto di valutazione gli attestati e certificati previsti dall'art. 4, comma 1, lett. i), del P.C.D. 25 ottobre 2024 recante "criteri per il trasferimento e l'assegnazione del personale di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli degli Agenti-Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori in sedi diverse dagli istituti penitenziari e dagli istituti penali per minorenni").
- 3.9.14. conoscenza di una o più lingue straniere certificata con le modalità previste dall'art. 4, comma 1, lett. j), dello stesso P.C.D. indicato al punto precedente; viene attribuito per ogni attestato punti 0,20, fino ad un massimo di punti 2,00.
- 3.9.15. partecipazione ad attività formative promosse dall'Amministrazione: viene attribuito 0,25 per ogni corso frequentato, fino ad un massimo di punti 1,00.
- 3.9.16. ricompense fino ad un massimo complessivo di punti 2,50:

3.9.16.1.	promozione per meriti straordinari	, £	 punti 0,70;
3.9.16.2.	encomio solenne		punti 0,60;
3.9.16.3.	encomio		punti 0,40;



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

3.9.16.4.	lode	punti 0,25;
3.9.16.5.	medaglia d'oro al merito di servizio	punti 0,60;
3.9.16.6.	medaglia d'argento al merito di servizio	punti 0,40;
3.9.16.7.	medaglia di bronzo al merito di servizio	punti 0,25;
3.9.16.8.	attestato di benemerenza del Dipartimento della protezione civile	punti 0.25:

- 3.10. I titoli di cui ai precedenti commi devono essere posseduti e prodotti ovvero autocertificati (ai sensi della vigente normativa) al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione.
- 3.11. La valutazione dei titoli è rimessa alla Direzione dell'istituto.
- 3.12. Effettuata la valutazione dei titoli un'apposita Commissione composta dal Direttore dell'Istituto, che la presiede, dal Comandante del Reparto, da un'unità appartenente al Ruolo Ispettori e un'unità appartenente al Ruolo Sovrintendenti, procederà, per i posti di servizio individuati nel precedente punto 3.6, ad un colloquio attitudinale che verterà sulla verifica delle motivazioni e delle attitudini a prestare servizio presso il posto di servizio oggetto di interpello. Il colloquio potrà essere effettuato anche da remoto attraverso lo strumento della videoconferenza. La Commissione attribuisce un punteggio fino ad un massimo di punti 4. Il punteggio conseguito all'esito del colloquio è sommato al punteggio risultante dalla graduatoria per titoli. A parità di punteggio sarà preferito il candidato con la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, con la minore anzianità anagrafica.
- 3.13. In esito al colloquio verrà formata una graduatoria provvisoria che sarà trasmessa a tutti gli aspiranti e alle OO.SS. che potranno presentare le istanze di riesame entro 5 giorni dalla comunicazione. Le istanze di riesame saranno esaminate e decise dalla Commissione che, in esito alla valutazione definitiva, procederà a formare la graduatoria definitiva, comunicandola ai candidati e alle OO.SS.
- 3.14. La partecipazione agli interpelli è riservata esclusivamente al personale assegnato all'Istituto con esclusione del personale temporaneamente assegnatovi per qualsiasi motivo. Ih sede di contrattazione decentrata si potrà stabilire se estendere la partecipazione anche alle unità distaccate per lunghi periodi.



Ministero della Giustiria

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- 3.15. Nel caso in cui l'interpello andasse deserto l'Autorità dirigente potrà procedere con l'assegnazione d'ufficio. L'assegnazione d'ufficio dovrà essere tempestivamente comunicata alle Organizzazioni Sindacali.
- 3.16. Requisito indispensabile per la partecipazione ad un interpello per i predetti posti di servizio, c.d. "a carica fissa" è l'aver prestato, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'interpello stesso, servizio in altri posti non soggetti a procedura di interpello. Per coloro che siano stati adibiti d'ufficio al posto di servizio oggetto dell'interpello, il relativo periodo di servizio sarà computato come utile per il raggiungimento di detto requisito; analogamente sarà computato come utile il periodo intercorrente tra la richiesta di dimissioni dal posto soggetto ad interpello e l'accoglimento della medesima. In caso di unità di recente assegnazione, ai fini del calcolo del periodo di cui sopra, sarà conteggiato l'eventuale servizio prestato in una carica "non fissa" nella precedente sede. Il requisito di cui al presente punto non si applica alle unità neoassunte.
- 3.17. All'inserimento nel posto di servizio seguirà un periodo di prova, determinato in tre mesi, al termine del quale il Responsabile dell'Area/Settore/Unità Operativa predisporrà un sintetico rapporto ai fini della conferma dell'incarico che sarà valutata e decisa dalla Commissione di cui al precedente punto 3.12; l'esito della valutazione sarà comunicato, oltre che al diretto interessato, anche alle Organizzazioni Sindacali.
- 3.18. In caso di manifesta inettitudine a svolgere l'incarico o, comunque, in presenza di condotte di rilevanza disciplinare riguardanti le mansioni assegnate, il Direttore potrà disporre la restituzione dell'unità all'ordinario servizio di Istituto.
- 4. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e legislative, le modalità d'impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 10, commi 4 e 5, dell'A.N.Q.
- 5. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità fra tutto il personale, secondo le regole stabilite dall'art. 10, commi 6 e 8, dell'A.N.Q.
- 6. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi, domenicali ed infrasettimanali, in eccedenza al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo,



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

instinia

in sede di contrattazione decentrata, tenuto conto dell'organico effettivo e nel rispetto dei criteri sotto riportati.

- 6.1. In ogni caso, al personale addetto ai servizi a turno, deve essere garantito nell'arco di una mensilità, almeno due riposi coincidenti con la domenica; all'inverso, il personale addetto ai c.d. posti fissi, dovrà garantire, presso il reparto detentivo, almeno un turno festivo comunque non coincidente con quello notturno ad eccezione di coloro che già lo espletano nel proprio posto fisso in base alla normale turnazione.
- 6.2. Indipendentemente dalla qualifica rivestita, tutto il personale, in occasione delle grandi festività, è tenuto a garantire, nel caso di quelle natalizie: o il servizio coincidente con il 25 dicembre o quello coincidente con il 01 gennaio; nel caso di quelle pasquali: o il servizio coincidente con la Santa Pasqua e/o il lunedì di Pasqua ovvero in alternativa quello coincidente con il 25 aprile oppure con il 01 maggio. Per quanto riguarda l'utilizzo del personale degli N.T.P., si fa riferimento alla specifica normativa.
- 6.3. Sono fatte salve condizioni migliori, in sede di contrattazione decentrata, che comunque non devono pregiudicare i diritti minimi garantititi a tutto il personale.
- 7. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali in eccedenza all'aliquota mensile stabilita in sede di contrattazione decentrata, per ciascun ruolo, tenuto conto dell'organico effettivo.
- 8. Il personale è impiegato nei turni serali secondo i seguenti criteri:
 - 8.1. a rotazione tra tutti gli appartenenti al ruolo addetti al servizio a turno;
 - 8.2. n. 1 turno pomeridiano o serale al mese, presso il reparto detentivo, per il personale impiegato nei c.d. posti fissi ad eccezione di coloro che già lo espletano nel proprio posto fisso in base alla normale turnazione.
- 9. Rimangono in ogni caso ferme le previsioni di cui all'art. 10, commi 9 e 10, dell'Accordo Nazionale Quadro.

Art. 8 – Personale con oltre cinquanta anni di età o trenta anni di servizio

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, comma 4, lett. c), dell'Accordo Quadro, è demandata alla contrattazione decentrata presso gli Istituti la possibilità di individuare ulteriori criteri per



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

l'impiego del personale con più di cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio, atti a realizzare una più estesa tutela del benessere psico-fisico e, contestualmente, a valorizzare in modo adeguato il patrimonio di esperienza e capacità professionale acquisito.

riustinia

Art. 9 – Attività di protezione sociale e di benessere del personale

- 1. Fermo restando quanto normativamente disposto in tema di misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125, è demandata alla contrattazione in sede decentrata periferica l'individuazione di modalità di dettaglio atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità.
- 2. Le Direzioni degli Istituti di concerto con le OO.SS. si impegnano a ricercare ed attuare tutti gli strumenti atti a favorire il benessere del personale incrementando l'attività degli spacci e promuovendo ogni iniziativa atta a favorire la crescita culturale del personale anche attraverso l'organizzazione del tempo libero.
- 3. In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti tempi e modalità di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché delle attività di protezione sociale e di benessere del personale.
- 4. Nelle sedi di contrattazione decentrata periferica, le parti si incontrano con cadenza almeno annuale per procedere ad un monitoraggio complessivo delle attività poste in essere nelle materie di cui ai commi precedenti.
- 5. Il Provveditorato si impegna a verificare con cadenza annuale la disponibilità di alloggi demaniali ed a porre in essere quanto necessario per assicurare il rispetto delle procedure relative all'Edilizia residenziale pubblica.
- 6. Fatte salve le norme vigenti in materia per l'assegnazione dei posti letto delle caserme, è demandata alla contrattazione decentrata la regolamentazione dei criteri di attribuzione dei predetti posti letto.
- 7. La Commissione Arbitrale Regionale avrà l'onere, quale competenza aggiuntiva, di verificare la realizzazione degli interventi effettuati sulle caserme degli Istituti della Regione; i risultati delle verifiche saranno trasmessi all'Amministrazione Centrale per l'esame con le Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie dell'A.N.Q..



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art. 10 – Disciplina delle attività formative

- Il Piano Annuale Regionale della Formazione, una volta pervenuta la sua approvazione dai competenti uffici dipartimentali, sarà oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative o firmatarie del contratto.
- 2. In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei partecipanti alle attività formative predisposte dall'Amministrazione. Tali criteri dovranno comunque garantire che, a parità di condizioni fra più candidati, sia data la precedenza a colui il quale da maggior tempo non abbia partecipato ad attività formative e successivamente, sempre a parità di condizioni, il più giovane rispetto ai più anziani.



Ministero della Giustinia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TITOLO V – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 11 - Comunicazioni

- La parte pubblica si impegna a rispettare il termine di 30 giorni per fornire risposte alle questioni segnalate tramite corrispondenza diretta; ove la complessità della richiesta imponga una tempistica superiore, l'ufficio competente avrà cura di fornire una comunicazione interlocutoria all'O.S. proponente.
- 2. In caso di oggettiva urgenza l'Amministrazione si impegnerà a rispondere entro 15 giorni.

Art. 12 - Disposizioni transitorie

- Fermo restando quanto disposto al comma seguente per quanto riguarda gli Istituti di Cagliari e Sassari, la validità delle graduatorie di interpello vigenti alla data di entrata in vigore del presente protocollo è prorogata sino al 31 dicembre 2025;
- 2. Per quanto riguarda gli Istituti di Cagliari e Sassari, per il periodo intercorrente da giugno 2024 alla data di entrata in vigore del presente protocollo, si intende sospesa la decorrenza dei termini al fine del computo del periodo di rotazione per il personale adibito ai servizi soggetti ad interpello; conseguentemente le parti concordano di ritenere annullate le graduatorie presso tali istituti successive all'anno 2023, e di considerare, in attesa dei nuovi interpelli annuali, valide le graduatorie relative all'anno 2023 per i posti indicati nel presente protocollo e nel Protocollo di intesa locale attualmente vigente.
- 3. Fermo restando, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 la competenza della contrattazione decentrata nell'individuazione dei posti di servizio soggetti ad interpello.
- 4. Pertanto, le parti concordano nel ritenere cessata la materia del contendere rispetto alle relative richieste di convocazione della Commissione Arbitrale Regionale.



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 13 – Norma conclusiva

PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- 1. Ferma restando l'osservanza di tutta la normativa di carattere primario e secondario in materia e, specificamente, di quella richiamata all'art. 1 del presente Protocollo, sono da ritenersi abrogate le disposizioni pattizie precedentemente assunte nelle medesime materie in ambito regionale, ove non espressamente richiamate nel presente Protocollo.
- 2. In ossequio all'attuale modello di relazioni sindacali, la competenza sulle materie precedentemente normate con le disposizioni pattizie di cui al comma precedente, è demandata alla contrattazione decentrata.

Cagliari, 17 / 03 / 2025

Il Provveditore Regionale

ii i i ovveditore Regionale	
le Organizzazioni Sindacali:	
S.A.P.Pe.	Janlan
Si.N.A.P.Pe.	Nosels Glacout
O.S.A.P.P.	<u></u>
U.I.L P.A.	
U.S.P.P.	John GECK
C.I.S.L - F.N.S.	Loveni alcop
C.G.I.LF.P.P.P.	
ESA CNDD	the section in the section of the se